

STATUTO

DELLA

SEZIONE DI BISSONE

DEL PARTITO LIBERALE-RADICALE TICINESE

NORME GENERALI

Art. 1. DENOMINAZIONE

Conformemente agli art. 11 e segg. dello statuto cantonale PLRT ed agli art. 60 e segg. del CCS e costituita a Bissone una Sezione del Partito Liberale Radicale Ticinese.

E" denominata "Sezione P.L.R.T. di Bissone".

Art. 2. SCOPO

La Sezione di Bissone propugna l'elevazione dell'individuo e della società in uno stato liberale, democratico e laico, che dia a ciascuno la possibilità di raggiungere condizioni di vita conformi alla dignità umana, nell'equilibrio tra la libertà individuale e la tutela delle esigenze sociali e istituzionali. La Sezione coopera con gli organi politici del Circolo, del Distretto e con quelli cantonali e partecipa attivamente all'amministrazione della cosa pubblica.

Art. 3. ATTRIBUZIONI

Il presente statuto disciplina l'organizzazione del Partito nella Sezione e ne stabilisce le norme.

Art. 4. INTEGRAZIONE

La Sezione di Bissone è parte integrante del Partito Liberale-Radicale Ticinese del quale rispetta gli statuti.

Art. 5. COMPOSIZIONE

Compongono la Sezione cittadini svizzeri a partire dall'età di sedici anni domiciliati nel Comune di Bissone.

Possono chiedere l'ammissione i cittadini attinenti del Comune che risiedono fuori cantone o all'estero.

Possono partecipare all'attività della sezione a titolo informativo e consultativo altre persone, in particolare anche le persone fisiche straniere dai sedici anni compiuti, che sostengono e intendono promuovere gli scopi del partito.

Art. 6. AMMISSIONE, DIMISSIONE, MISURE DISCIPLINARI

La manifesta volontà d'adesione comporta il rispetto dei principi statutari, degli indirizzi programmatici e dei postulati fondamentali del Partito. Il pagamento della quota sociale equivale all'ammissione.

Le dimissioni da membro della sezione sono possibili in qualsiasi momento.

Per i provvedimenti disciplinari fanno stato le norme dello statuto cantonale del partito.

NORME PROCEDURALI**Art. 7. DATA DI ELEZIONE**

Gli organi della Sezione sono eletti ogni quadriennio, nei primi sei mesi dell'anno successivo alle elezioni comunali. I membri in carica sono rieleggibili.

Art. 8. DIRITTO DI VOTO

Ogni membro ha diritto a un voto. In caso di parità dei voti espressi, decide il presidente.

Art. 9. NUMERO LEGALE

Il comitato e l'ufficio presidenziale possono deliberare se è presente la maggioranza assoluta dei membri. L'assemblea può deliberare senza che sia richiesto alcun quorum.

Art. 10. QUOZIENTE DI VOTO

Le risoluzioni dell'assemblea, del comitato e dell'ufficio presidenziale sono prese a maggioranza dei voti emessi.

Art. 11. URGENZA

L'assemblea può deliberare solo su oggetti previsti all'ordine del giorno: La clausola d'urgenza può essere adottata con il consenso dei due terzi dei-partecipanti all'assemblea.

Art. 12. METODO DI VOTAZIONE

Le deliberazioni e le nomine avvengono per voto aperto, a meno che un quinto del presenti richieda il voto segreto.

ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE**Art. 13. ORGANI**

Gli organi del partito nella Sezione sono:

- l'assemblea generale del membri
- il comitato sezionale
- l'ufficio presidenziale
- i 2 revisori del conti

Art. 14. ASSEMBLEA GENERALE DEI MEMBRI

L'assemblea generale e l'organo supremo della Sezione. Si riunisce almeno una volta all'anno ed ha le seguenti competenze:

- a) approva la condotta e l'attività politica della Sezione P.L.R.T. nell'ambito comunale,
- b) da scarico agli organi della Sezione per l'attività svolta,
- c) elegge il comitato, nomina il presidente della Sezione,
- d) designa i candidati per le elezioni comunali e propone quelli per le elezioni cantonali,
- e) elegge i revisori del conti,
- f) approva lo statuto e le sue modifiche,
- g) ratifica l'adesione del nuovi membri,
- h) nomina, su proposta del comitato sezionale, i membri onorari della Sezione P.L.R.T. di Bissone,
- i) delibera sull'approvazione dei conti e sul rapporto di revisione, fissa i contributi alla sezione,
- j) esercita le competenze non espressamente attribuite ad altri organi.

Art. 15. SESSIONI

L'assemblea si riunisce su convocazione del comitato, con preavviso di almeno 8 giorni, almeno una volta all'anno in forma ordinaria, rispettivamente in forma straordinaria su richiesta di almeno un quinto degli aderenti.

Art. 16. COMITATO SEZIONALE

Il comitato sezione è formato:

- a) dal presidente,
- b) da 2 a 7 membri eletti dall'assemblea generale,
- c) dai consiglieri comunali in carica,
- d) dai municipali in carica.

Art. 17. COMPETENZE DEL COMITATO

Il comitato ha le seguenti competenze:

- a) propone all'assemblea l'attività politica comunale,
- b) nomina fra i suoi membri:
 - l'ufficio presidenziale,
 - il vicepresidente, il segretario ed il cassiere,
- c) designa o propone i membri dei Consorzi e delle Commissioni comunali e intercomunali, i delegati presso organi politici a livello di Circolo, Distretto e Cantone,
- d) designa il capo-gruppo P.L.R.T. per il Consiglio Comunale, dopo aver consultato i membri in carica del legislativo comunale,
- e) esegue o fa eseguire le risoluzioni assembleari;
- f) promuove la raccolta di fondi presso gli amici liberali in misura tale da garantire il buon finanziamento della Sezione.

Art. 18. RIUNIONI DEL COMITATO

Il comitato della Sezione si riunisce, di regola, ogni due mesi. Un membro del comitato con richiesta scritta ne può chiedere la riunione con un preavviso di almeno 7 giorni.

Art. 19. UFFICIO PRESIDENZIALE

L'ufficio presidenziale si compone di membri designati dal comitato sezionale, al minimo 3 ed al massimo 7 persone.

Sono membri di diritto:

- il presidente della Sezione
- il segretario della Sezione
- il Sindaco

L'ufficio presidenziale ha le seguenti competenze:

- a) dirige, nell'ambito delle decisioni del comitato, la Sezione sotto profilo organizzativo e politico preparando in particolare:
 - le sedute del comitato e dell'assemblea,
 - propone al comitato i membri dei Consorzi e delle Commissioni comunali e intercomunali, nonché i delegati presso gli organi politici a livello di Circolo, Distretto e Cantone,
- b) mantiene i contatti con:
 - le altre forze politiche del Comune
 - gli organi dei P.L.R.T. (Circolo, Distretto, Cantone),
- c) propone al comitato le misure adeguate d'informazione ai membri ed alla popolazione del Comune;
- d) diritto di firma spetta al presidente e al segretario, con firma collettiva agli altri membri dell'ufficio presidenziale.

Art. 20. REVISIONE DEI CONTI

I 2 revisori dei conti presentano il loro rapporto scritto in occasione dell'assemblea generale annuale ordinaria.

Art. 21. CONTRIBUTI

I contributi sezionali vengono fissati dall'assemblea ordinaria.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto fanno stato le disposizioni dello statuto cantonale e distrettuale e le disposizioni del codice civile svizzero, art. 60 e seg.

Art. 23. ENTRATA IN VIGORE

Il presente statuto entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte dell'assemblea della Sezione e la ratifica da parte dell'istanza distrettuale del partito competente in materia.

Approvato dall'assemblea della Sezione di Bissone del 27 maggio 1994

Ratificato dal Comitato cantonale il 13.12.1994

Con le modifiche all'art. 6

Per il PARTITO LIBERALE RADICALE TICINESE:

Venanzio MENGHETTI, Segretario

PARTITO LIBERALE RADICALE
Segreteria Cantonale
Via C. Moro 3A
6600 BELLINZONA

Nota: sono incluse le modifiche all'Art. 6 "Ammissione, Dimissione, Misure disciplinari" e all'Art. 19 "Ufficio Presidenziale" approvate il 16.11.2001.